

Delibera n. 264/06/CONS

Approvazione dello schema di regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni

Pubblicata sul sito www.agcom.it in data 06/06/06

Allegato A - Regolamento

Allegato B - Modalità di consultazione

L'Autorità

NELLA sua riunione di Consiglio del 16 maggio 2006;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la delibera n. 78/98 del 1 dicembre 1998, recante "Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;

VISTA la delibera n. 26/99, recante "Approvazione del regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1999, n. 119;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTA la delibera n. 127/00/CONS del 1 marzo 2000, recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi" e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

VISTA la delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante "Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001, recante "Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale", pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2001, n. 284;

VISTO il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2001, n. 141, come modificato dalla delibera n. 335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003, n. 240, e come da ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366";

VISTA la delibera n. 290/03/CONS recante approvazione del regolamento concernente le autorizzazioni ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell' Autorità", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44;

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà di società radiotelevisive;

VISTO l'art. 43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevede l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive del pluralismo;

VISTI l'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che prevedono l'adozione di un apposito regolamento per definire la procedura per la notifica delle intese e delle operazioni di concentrazione al fine di verificare il rispetto dei principi, rispettivamente, di cui all'art. 15 della legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTI l'art. 14, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n.112, e l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", che prevedono l'adozione da parte dell'Autorità di un atto di pubblico richiamo qualora si accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti nel sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui all'articolo 15, della

legge 3 maggio 2004, n.112, e di cui all'art. 43, commi 7, 8, 9, 10 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

CONSIDERATA l'opportunità di disciplinare mediante un unico regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti dalla normativa vigente, le procedure per la notifica e la verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, aggiornando la disciplina di cui alle già citate delibere n. 26/99 e n. 290/03/CONS;

CONSIDERATA la necessità di coordinare le predette procedure adeguandole al nuovo assetto normativo e di dare piena e completa attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n.112, e del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione";

RILEVATO che la complessità e l'incidenza degli adempimenti previsti dal testo all'uopo predisposto e la particolare rilevanza della materia fanno emergere l'opportunità di sottoporre il testo ad una pubblica consultazione;

RITENUTO conseguentemente opportuno fissare in trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità, il termine per la trasmissione delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati;

UDITA la relazione dei Commissari Enzo Savarese e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo 1

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dell'art. 14, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 43, commi 1 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di regolamento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, concernente la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni.

2. Lo schema di provvedimento, allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.

3. I contributi dei soggetti interessati devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera sul sito web dell'Autorità.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 16 maggio 2006

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Enzo Savarese

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

ALLEGATO A
Alla delibera 264/06/CONS del 16 maggio 2006

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel sistema integrato delle comunicazioni

Art. 1
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. per legge n. 249 del 1997: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo
- b. per testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione"; nelle disposizioni del presente regolamento i riferimenti alle norme del testo unico si intendono estesi alle corrispondenti norme della legge 3 maggio 2004, n. 112, tuttora vigenti;
- c. per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- d. per sistema integrato delle comunicazioni: il settore economico di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), del testo unico;
- e. per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati ed utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico;
- f. per intese, gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi simili, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sempre che le intese intervengano tra soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni;
- g. per concentrazione: l'operazione che, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si realizza quando due o più imprese procedono a fusione, quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa, ovvero una o più imprese, acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese; quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un'impresa comune;

- h. per Direzione contenuti, la Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, che, ai sensi della deliberazione n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, ha competenza in materia di tutela del pluralismo e della concorrenza nei media e, in particolare, svolge le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico;
- i. per società radiotelevisiva:
 - 1. le società titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte del Ministero delle comunicazioni o dell'Autorità, per l'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via cavo, via satellite, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi esteri o nazionali, nonché i soggetti tenuti ad osservare gli stessi obblighi dei concessionari;
 - 2. le società munite del titolo abilitativo previsto dal testo unico per l'esercizio dell'attività di operatore di rete, di fornitore di contenuti, di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;
- l. per trasferimento di proprietà: ogni cessione o trasferimento di quote o di azioni che ha per effetto l'acquisizione in capo ad altro soggetto del controllo o del pacchetto di controllo della società, sia esso di maggioranza assoluta o relativa, nonché qualsiasi altro atto o patto, indipendentemente dalla modalità con cui si perfeziona, che determina il medesimo effetto nella forma di un'influenza dominante ai sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico;
- m. per controllo: le fattispecie di cui all'art. 2359, commi 1 e 2, cod. civ. e all'art. 43, commi 14 e 15 del testo unico;
- n. per influenza dominante: le fattispecie di cui all'art. 43, comma 15, del testo unico;
- o. per Direttore, il Direttore della Direzione contenuti.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

- 1. Il presente regolamento disciplina:
 - a. i procedimenti autorizzatori di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n.13, della legge n. 249 del 1997;
 - b. l'attività di verifica delle operazioni di concentrazione e delle intese notificate ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico;
 - c. il procedimento volto ad adottare l'atto di pubblico richiamo di cui all'art. 43, comma 3, del testo unico;
 - d. i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni dominanti nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del testo unico;
 - e. i procedimenti volti ad adottare provvedimenti diretti ad eliminare od impedire il formarsi di posizioni comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, ai sensi dell'art. 43, comma 5, del testo unico;
 - f. i procedimenti volti ad accertare la violazione dei principi di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico e ad adottare i conseguenti provvedimenti.

Art. 3 (Autorizzazione)

- 1. Sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. c), n. 13, della legge

n. 249 del 1997, i trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive comunque realizzati, ed in particolare mediante:

- a. vendita dell'intero capitale sociale;
 - b. cessione del pacchetto di controllo della società;
 - c. costituzione o ricostituzione della pluralità di soci, tale che nuovi soci assumano il controllo della società;
 - d. passaggio del controllo della società per effetto di influenza dominante, qualificata ai sensi dell'art. 43, comma 15, del testo unico, o la costituzione, su quote o azioni in numero tale che comporti il controllo delle società, di diritti reali su cosa altrui, di diritti reali di garanzia o di diritti personali di godimento;
 - e. variazione della maggioranza di controllo nelle società cooperative a seguito di ammissione di nuovi soci;
 - f. cessione dell'azienda o trasferimento di impianti o rami d'azienda, ad eccezione dei trasferimenti consentiti dall'art. 27 del testo unico, trasferimenti per i quali resta tuttavia ferma l'obbligatorietà della notifica ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico e dell'art. 4.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì prescritta per il caso di gestione fiduciaria.
 3. L'istanza di autorizzazione è presentata, entro quindici giorni dalla data dell'atto o provvedimento che determina il trasferimento di proprietà, dal legale rappresentante della società che acquisisce la società di settore oppure dalla persona fisica o giuridica che ne acquisisce il controllo di ultima istanza. L'istanza è redatta in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, nel quale sono indicate le informazioni e la documentazione da allegare. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f), il soggetto acquirente deve presentare, a pena di irricevibilità, una dichiarazione attestante la positiva valutazione da parte del Ministero delle comunicazioni del possesso dei requisiti previsti per il subentro nel titolo abilitativo.
 4. Il Direttore assegna la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento ad essa inerente: in mancanza egli conserva la responsabilità del procedimento.
 5. L'istanza presentata può essere regolarizzata o completata dal richiedente. A tal fine il responsabile del procedimento invia, entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, apposita comunicazione al richiedente, che provvede alla regolarizzazione o al completamento dell'istanza entro un termine perentorio non superiore a trenta giorni, trascorso il quale l'istanza si intende ritirata.
 6. Acquisita la relazione del responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione contenuti propone al Consiglio lo schema del provvedimento finale, che è adottato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 4. Restano salve le valutazioni di competenza del Ministero delle comunicazioni ai fini di un eventuale pronuncia di decadenza o revoca del titolo cui attiene il trasferimento di proprietà autorizzato.
 7. La decorrenza del termine di cui al comma 5 è sospesa:
 - a. dalla richiesta di informazioni o documenti, alla società richiedente, ad altre amministrazioni o a soggetti terzi, ivi inclusi operatori o utenti del mercato dell'emittenza, della produzione o della distribuzione radiotelevisiva, fino all'acquisizione degli elementi richiesti;
 - b. se il richiedente deve produrre eventuali autorizzazioni da parte di altri organismi pubblici, in particolare quelle relative ad operazioni di concentrazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per le quali l'Autorità esprime parere ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249 del 1997, fino alla comunicazione dei relativi provvedimenti da parte del richiedente.
 8. La sospensione del decorso dei termini nelle ipotesi di cui al comma 6, lett. a), non può essere in ogni caso superiore a sessanta giorni.

9. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato, in presenza di situazioni complesse, fino ad un massimo di trenta giorni con provvedimento motivato del Direttore.
10. L'avvio del procedimento autorizzatorio ed il provvedimento conclusivo sono pubblicati nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ove riguardino società radiotelevisive che esercitano l'attività in ambito nazionale.
11. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione non soggetta alla comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma 1, si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2, il richiedente presenta, sulla base dell'apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un'unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi del comma 4. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico.

Art. 4

(Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese)

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico sono preventivamente comunicate dalle parti qualora il fatturato realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate sia superiore a 421 milioni di euro, ovvero se il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione, attraverso l'operazione di concentrazione, sia superiore a 42 milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un ammontare equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è obbligatoria, limitatamente alle operazioni di concentrazione, anche quando solo una delle parti sia un soggetto operante nel sistema integrato delle comunicazioni, ma l'operazione sia comunque suscettibile di produrre effetti nel predetto sistema o in uno dei mercati che lo compongono.
3. Le comunicazioni di cui al comma 1, redatte in base all'apposito formulario predisposto dall'Autorità, pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, contengono una descrizione del contenuto dell'operazione nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la sua valutazione.
4. Se un'intesa o un'operazione di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, si realizza, anche parzialmente, attraverso un trasferimento di proprietà, come definito dai commi 1 e 2 dell'art. 3, il richiedente presenta preventivamente, sulla base dell'apposito formulario pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web, un'unica istanza, che la Direzione contenuti verifica preliminarmente sotto il profilo del possesso dei requisiti di nazionalità della società e di onorabilità degli amministratori. Ove difetti uno di tali requisiti il procedimento si conclude immediatamente con un provvedimento negativo da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza o della sua regolarizzazione o completamento ai sensi dell'art. 3, comma 5. Ove, invece, sia accertata la sussistenza dei predetti requisiti il procedimento prosegue con l'istruttoria preliminare preordinata allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico.
5. I soggetti tenuti contestualmente ad effettuare la comunicazione di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente; all'atto della comunicazione possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.
6. La Direzione contenuti nel corso dell'istruttoria di propria competenza può chiedere ai soggetti interessati, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione o intesa comunicata;
7. L'istruttoria preliminare si conclude mediante la formulazione al Consiglio di una proposta di deliberazione ai sensi del comma 8 o di avvio dell'istruttoria ai sensi

dell'art. 5.

8. La decisione del Consiglio di non avviare l'istruttoria a seguito di una notifica ai sensi del comma 1, da emettere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui al comma 6, è prontamente comunicata alle imprese interessate.
9. Qualsiasi successiva modificazione degli elementi essenziali contenuti nella notifica deve essere comunicata alla Direzione contenuti non appena conosciuta dalle parti. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 8, la comunicazione di modificazione equivale alla comunicazione di una nuova operazione di concentrazione o di nuova intesa.
10. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 43, comma 1, del testo unico, non soggette a notifica preventiva ai sensi del comma 1, sono comunicate alla Direzione contenuti, entro quindici giorni dal perfezionamento dell'operazione, ai fini delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico. Ad esse si applicano i commi 2, 3, 5, 6 e 9.
11. Le operazioni di concentrazione e le intese che intervengano tra società appartenenti ad uno stesso gruppo non sono soggette all'obbligo di notifica preventiva di cui al comma 1 o di comunicazione di cui al comma 10.
12. Il Consiglio può delegare al Direttore il potere di decidere di non avviare l'istruttoria di cui all'art. 5 sulle operazioni di concentrazione e sulle intese di cui al comma 10. In tal caso, il Direttore informa mensilmente il Consiglio sulle decisioni di non avvio dell'istruttoria assunte.

Art. 5

(Avvio dell'istruttoria)

1. La Direzione contenuti, all'esito delle verifiche di cui all'art. 43 del testo unico, o dietro segnalazione di chiunque vi abbia interesse, valutati gli elementi comunque acquisiti, ove ravvisi ragionevoli motivi per ipotizzare la sussistenza di una posizione vietata ai sensi dell'art. 43 del testo unico, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica o delle integrazioni di cui all'art. 4, comma 6, formula al Consiglio la proposta di avvio dell'istruttoria volta alla possibile adozione dei provvedimenti previsti dalle lettere c), d), e) o f) dell'art. 2, comma 1.
2. La comunicazione di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni compiute, l'indicazione del responsabile del procedimento, la menzione del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui lo stesso si deve concludere, termine non superiore a centoventi giorni e prorogabile con atto motivato di ulteriori centoventi giorni.
3. La comunicazione di avvio dell'istruttoria è notificata da un dipendente dell'Autorità alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno presentato segnalazioni utili all'avvio dell'istruttoria, mediante consegna di copia del provvedimento al destinatario, ovvero negli altri modi consentiti dalla legge processuale civile. Nei casi di particolare urgenza la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax o via posta elettronica, purché seguita entro tre giorni dall'invio di copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità, in ogni caso con l'inserzione nel sito istituzionale dell'Autorità.
5. L'avvio del procedimento istruttorio è pubblicato nel bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.
6. Il Direttore riferisce periodicamente al Consiglio sull'andamento delle istruttorie in corso.

Art. 6

(Partecipazione all'istruttoria)

1. Possono partecipare all'istruttoria:
 - a. i soggetti ai quali è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3;
 - b. i soggetti titolari di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottabili all'esito del procedimento, i quali abbiano fatto motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 5.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà :
 - a. di presentare memorie scritte, documenti e pareri;
 - b. di accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 14;
 - c. di farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti istruttori da parte dell'Autorità.

Art. 7

(Audizioni istruttorie)

1. I soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, possono chiedere al responsabile del procedimento, entro venti giorni dalla notifica dell'avvio, di essere sentiti sui fatti che ne formano oggetto.
2. L'audizione si tiene davanti al responsabile del procedimento, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno sette giorni di preavviso.
3. In sede di audizione i soggetti interessati:
 - a. debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il proprio potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria;
 - b. possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia senza, tuttavia, che l'esercizio di tale facoltà possa comportare la sospensione dell'audizione.
4. Dell'audizione è redatto verbale, in forma sintetica, recante le principali osservazioni e dichiarazioni della parte. Il verbale è sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dal soggetto legittimato a rappresentare la parte: qualora uno dei medesimi non possa o non voglia sottoscriverlo, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti all'audizione che ne facciano richiesta. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica dell'audizione.
5. Il responsabile del procedimento nel corso dell'istruttoria può disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili. Dell'audizione, in aderenza alle disposizioni precedenti, è redatto verbale, che viene acquisito agli atti dell'istruttoria.

Art. 8

(Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti)

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti, comprese quelle rivolte ad altre amministrazioni e soggetti terzi, devono essere formulate dal responsabile del procedimento per iscritto e comunicate ai soggetti destinatari. Le comunicazioni sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante

telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono indicare:
 - a. i fatti e le circostanze sui quali vertono gli elementi richiesti;
 - b. lo scopo della richiesta;
 - c. il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, termine il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;
 - d. le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni o esibiti i documenti richiesti;
 - e. le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché nel caso di presentazione di informazioni o documenti non veritieri.
3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione devono essere forniti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

Art. 9 (Ispezioni)

1. Il responsabile del procedimento propone al Direttore di affidare al competente Servizio lo svolgimento di ispezioni presso le sedi di pertinenza dei soggetti interessati ove ragionevoli motivi inducano a ritenervi reperibili documenti ed altri elementi utili ai fini dell'istruttoria.
2. Le ispezioni, alle quali partecipa il responsabile del procedimento, si svolgono, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge, secondo le modalità e con i poteri previsti dalla delibera 63/06/CONS del 2 febbraio 2006 recante "Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità presso le sedi dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni".

Art. 10 (Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti)

1. Il Direttore può autorizzare il responsabile del procedimento a disporre perizie, analisi statistiche ed economiche nonché altre consultazioni di esperti in merito ad elementi che dovranno formare oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.
2. L'autorizzazione è comunicata ai soggetti cui è stato notificato l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 5, comma 3, con l'indicazione del nome del perito o esperto consultato, del quesito postogli e del termine entro il quale la sua relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità. Con successivo atto è comunicata ai medesimi soggetti l'avvenuta acquisizione dei risultati definitivi delle perizie, analisi o consultazioni disposte.

Art. 11 (Misure inibitorie)

1. Nel corso dell'istruttoria, su proposta del Direttore, il Consiglio, qualora risulti urgente intervenire al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo e siano stati acquisiti sufficienti elementi istruttori, può adottare, ai sensi dell'art. 43 del testo unico, le misure inibitorie strettamente necessarie ad evitare una lesione grave ed irreparabile al pluralismo dei mezzi di comunicazione o alla concorrenza nei mercati compresi nel sistema integrato delle comunicazioni per il tempo, comunque non superiore a centoventi giorni, necessario alla conclusione del procedimento.
2. Il Consiglio, previa deliberazione sulla non manifesta infondatezza della proposta di cui al comma 1, ne comunica ai soggetti interessati i presupposti, l'oggetto e le finalità.

3. Le parti entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono inviare memorie e deduzioni. Il Consiglio adotta un provvedimento motivato nei successivi sette giorni.
4. Il procedimento prosegue in conformità alle disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 12
(Termini dell'istruttoria)

1. I termini previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, sono sospesi dalla richiesta di cui all'art. 8 sino al completo riscontro.
2. Ove siano in corso istruttorie su concentrazioni od intese presso la Commissione europea o l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nelle ipotesi di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge n. 249 del 1997, i termini dell'istruttoria di cui all'art. 5 possono essere sospesi, con atto motivato del Consiglio, in presenza di concrete ragioni di pregiudizialità, fino alla pubblicazione dei relativi provvedimenti conclusivi.

Art. 13
(Accesso ai documenti)

1. I soggetti di cui all'art. 6, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti formati o acquisiti dall'Autorità nel corso dell'istruttoria secondo le modalità e le procedure di cui alla delibera n. 217/01/CONS, e successive modifiche.
2. Costituiscono oggetto del diritto di accesso anche i documenti formati o acquisiti dall'Autorità in data antecedente a quella di notifica dell'avvio dell'istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento può motivatamente disporre il differimento dell'accesso ai documenti richiesti sino a quando sia stata accertata la loro rilevanza ai fini della prova delle infrazioni, ma comunque non oltre la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all'art. 14.

Art. 14
(Chiusura dell'istruttoria)

1. Il Consiglio, verificata la non manifesta infondatezza della proposta di provvedimento finale del Direttore in relazione agli elementi probatori acquisiti, dichiara conclusa l'istruttoria e dispone l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all'art. 5, comma 3.
2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti al suo oggetto.
3. La comunicazione delle risultanze istruttorie indica il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie le parti possono presentare istanza motivata di proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere alla Direzione contenuti richiesta di fissazione dell'audizione conclusiva. I soggetti di cui all'art. 5, comma 3, hanno in ogni caso il diritto di richiedere alla Direzione contenuti copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 15
(Audizione conclusiva)

1. Il Consiglio comunica ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, la data fissata per l'audizione conclusiva, che deve essere successiva alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle memorie conclusive.

2. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria e ne abbiano fatta motivata richiesta.
3. Dell'audizione conclusiva è redatto processo verbale secondo le regole dell'art. 7.

Art. 16

(Pubblico richiamo)

1. Qualora il Consiglio accerti, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione conclusiva, che un'impresa o un gruppo di imprese operante nel sistema integrato delle comunicazioni si trovi nella condizione di potere superare, prevedibilmente, i limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico, adotta un atto di pubblico richiamo, indicando la situazione di rischio e l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato.
2. L'adozione dell'atto di pubblico richiamo soggiace alle disposizioni di cui ai precedenti articoli 4 e seguenti.

Art. 17

(Conclusione del procedimento)

1. Il Consiglio, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, delle memorie presentate e dell'audizione conclusiva, se ravvisa il superamento dei limiti di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del testo unico, o accerta il formarsi di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni o nei singoli mercati che lo compongono, adotta i provvedimenti di cui all'art. 43, comma 5, del testo unico, fissando un termine entro il quale le imprese o gli enti interessati devono ottemperare.
2. La delibera conclusiva del procedimento promosso mediante notifica di concentrazione o intesa ai sensi dell'art. 4 deve essere assunta, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, decorrenti dalla comunicazione di avvio dell'istruttoria.
3. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 1, o l'atto di pubblico richiamo di cui all'art. 16, sono comunicati alle parti secondo quanto previsto dall'art. 19 e pubblicati nel sito web e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Art. 18

(Inottemperanza ai provvedimenti assunti dal Consiglio)

1. In caso di inottemperanza al provvedimento assunto dal Consiglio ai sensi dell'art. 17, il Direttore propone al Consiglio la contestazione degli addebiti.
2. Il Consiglio, nei casi di cui al comma 1, accertata l'inottemperanza, contesta senza ritardo l'addebito al responsabile promuovendo il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997. Il procedimento è regolato dagli art. 5 e seguenti della delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006.
3. Al fine della determinazione della sanzione si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel mercato rispetto al quale è stato assunto il provvedimento oggetto di inottemperanza.

Art. 19

(Comunicazioni)

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 5 relative all'avvio dell'istruttoria, sono effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax con richiesta di conferma di ricevimento con lo stesso mezzo.
2. Le comunicazioni al richiedente ed al soggetto esercente l'attività radiotelevisiva

sono effettuate presso il domicilio o la sede indicata nell'istanza.

3. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria sono sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.
4. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione da parte di terzi all'Autorità di documenti, perizie e memorie.

Art. 20 (Sanzioni)

1. L'inottemperanza all'obbligo di presentare l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di proprietà, di cui all'art. 3, commi 1 e 11, e l'inottemperanza all'obbligo di notificare, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del testo unico, le intese e le operazioni di concentrazione, sono punite, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. In tal caso, dalla data di notifica della sanzione decorrono i termini previsti dagli articoli 3, comma 5, 4, comma 8, e 5, comma 1.
2. I soggetti che non provvedono a trasmettere i documenti e a comunicare i dati e le notizie all'Autorità, nei termini e con le modalità prescritti nella richiesta di cui all'art. 8, sono puniti ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249 del 1997. I soggetti che nei predetti documenti e comunicazioni espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti, ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 249 del 1997, con le pene previste dall'art. 2621 del codice civile

Art. 21 (Disposizione transitoria)

1. I procedimenti già formalmente avviati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano soggetti alla disciplina anteriore.

Allegato B alla delibera 264/06/CONS

MODALITÀ DI CONSULTAZIONE

L'Autorità intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sullo schema di regolamento allegato alla delibera 264/06/CONS.

In particolare l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire le proprie osservazioni e le eventuali proposte di modifica (queste ultime redatte sotto forma di emendamento con una sintetica motivazione) in merito al tema in oggetto.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "SCHEMA DI REGOLAMENTO – DELIBERA n. 264/06/CONS" e l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nel sito web dell'Autorità, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo:

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti audiovisivi e multimediali
Centro Direzionale Isola B5
80143 Napoli*

Le comunicazioni potranno essere anticipate, entro il medesimo termine, a mezzo fax al seguente numero: 081- 7507877. E' gradito l'inoltro anche in formato elettronico all'indirizzo e-mail dic@agcom.it, riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata. Si precisa che la trasmissione in formato elettronico non è sostitutiva dell'invio del documento cartaceo con le modalità suesposte.

Le comunicazioni inviate dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'art. 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o delle parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.